

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 77

(Modalità di esecuzione dei lavori)

1. La Direzione centrale provvede a effettuare in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.

(1)(2)

2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 44/2017